

Il fisco fa i "saldi", cartelle esattoriali scontate

La cosiddetta "rottamazione delle cartelle" esattoriali riguarda tutti i tributi?

Con un recente comunicato stampa Equitalia ha chiarito i principali aspetti relativi alla definizione agevolata delle cartelle. Come noto la Legge di stabilità 2014 consente ai contribuenti di versare entro il 28 febbraio, in un'unica soluzione, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi, al fine di poter beneficiare dello stralcio degli interessi di mora e di ritardata iscrizione a ruolo. La previsione riguarda soltanto le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia per la riscossione.

La "rottamazione" delle cartelle non riguarda però tutti i tributi, o almeno, non nella stessa misura. Viene infatti chiarito che le entrate erariali come l'Irpef e l'Iva beneficiano integralmente dello stralcio degli interessi, mentre per le entrate non erariali come il bollo dell'auto e le multe per violazione al codice della strada l'agevolazione è limitata agli interessi di mora.

Sono stati risolti i dubbi riferiti all'applicabilità dell'agevolazione al Codice della strada, seppure siano rimaste deluse le speranze di chi vedeva nella "rottamazione" delle cartelle la possibilità di stralciare anche la maggiorazione prevista per le multe della strada e pari a un decimo per ogni semestre dalla data in cui è divenuta esigibile la sanzione. Sebbene, infatti, la maggiorazione in oggetto sia stata dichiarata illegittima dalla Corte di Cassazione, ad oggi la

stessa continua ad essere applicata a causa di un errore materiale della sentenza. Si evidenzia che non è impedita la definizione agevolata in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari. È poco chiaro il comportamento che dovrebbe essere adottato nel caso delle iscrizioni provvisorie in pendenza di ricorso: se può essere affermato che rientrino nel beneficio (non essendo prevista alcuna esclusione in merito), rimane un punto interrogativo riguardo all'importo che può essere versato; non è chiaro se i contribuenti possano versare solo un terzo delle somme o l'intero importo e non è chiaro quale importo verrà restituito qualora il contribuente risulti essere la parte vittoriosa. Sono invece espressamente escluse dalla previsione le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (INPS, INAIL), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi. In ogni caso i contribuenti non riceveranno alcuna comunicazione da Equitalia nel caso in cui possano beneficiare della nuova previsione ma sarà necessario chiedere agli sportelli il dettaglio del proprio debito (estratto di ruolo); una volta ottenuto è necessario verificare la data in cui le somme sono state affidate all'agente della riscossione e il tipo di atto ricevuto. Solo nel caso in cui le

cartelle/avvisi rientrino nell'agevolazione, il contribuente non dovrà pagare gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti. Come anticipato, solo con riferimento alle cartelle/avvisi emessi per conto dell'Agenzia delle Entrate, e quindi riferite a entrate erariali, non si paga anche il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell'estratto di ruolo. La somma dovuta, invece, dovrà essere versata, in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio 2014, mediante bollettino postale F35 o direttamente agli sportelli Equitalia. Qualora si preferisse la prima soluzione dovrà essere indicato tassativamente nel campo "Eseguito da" la dicitura "Definizione Ruoli - L.S. 2014". Per la corretta ricezione del pagamento, si consiglia di utilizzare un differente bollettino F35, completo di codice fiscale, per ciascuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata. Fino al 15 marzo la riscossione resterà sospesa per tutti i debiti interessati dalla definizione agevolata. Infine, i contribuenti che pagheranno entro i termini previsti riceveranno, mediante posta ordinaria entro il 30 giugno 2014, comunicazione di avvenuta estinzione del debito.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

LAVORO

I nuovi limiti per i contratti a termine

E' lecito riproporre contratti in somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore nella stessa azienda utilizzatrice?

Una recente sentenza della Corte di Cassazione Sez Lavoro n. 161/2014 ha stabilito che il ripetersi di contratti a tempo determinato in somministrazioni non giustificati per mancanza di motivazione o con motivazione generica nel contratto individuale tra impresa utilizzatrice e lavoratore, così come previsto dai ccnl dell'azienda utilizzatrice, fa venir meno la presunzione di legittimità del contratto interinale frammentando la fattispecie unitaria del complesso rapporto voluto dal legislatore allo scopo di favorire la flessibilità dell'offerta lavorativa. Nella fattispecie la sentenza non solo ha stabilito che la mancanza dei requisiti necessari al contratto determina gli effetti per cui il contratto di lavoro col fornitore interposto si considera a tutti gli effetti instaurato con l'utilizzatore interponente ma anche che la carenza dei requisiti tipici del rapporto a tempo determinato stabiliti dal D.Lgs. 368/2001 provoca la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

dottor Fabio Arda
consulente del lavoro

CONDOMINIO

A chi tocca la tenuta del registro

Chi è responsabile dell'anagrafe condominiale?

Introdotta dalla L. 220/12, l'anagrafe condominiale è un registro ove confluiscono informazioni circa le unità immobiliari costituenti il condominio e l'identità dei proprietari. Nel registro vengono riportati i dati anagrafici dei proprietari (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale), i dati catastali dell'immobile e le condizioni di sicurezza dello stesso, l'eventuale presenza di diritti reali o personali di godimento. Si tratta di dati essenziali per assicurare una gestione trasparente ed efficace.

Il registro è tenuto e curato dall'amministratore che dovrà anche assicurarne la consultazione da parte del condomino che ne faccia richiesta. L'omessa costituzione del registro è grave irregolarità ed espone l'amministratore alla revoca anticipata. Qualora il condomino non provveda a conferire i dati richiesti, l'amministratore dovrà ottenere i dati effettuando accessi presso gli uffici competenti, imputando a questo i costi sostenuti.

Amando Stinco
avvocato

FISCO

Le nuove regole per il rientro dei capitali

Quali sono le nuove regole per il rientro dei capitali dall'estero?

Il contribuente (solo persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e trust, escluse società ed enti commerciali) dovrà attivarsi per presentare apposita domanda con l'elenco di tutti gli investimenti e le attività finanziarie detenute all'estero e idonea documentazione ed ogni altro elemento necessario per ricostruire storia e movimentazione dei redditi che hanno generato o siano derivati dai suddetti investimenti, questo per tutti gli anni per i quali non sono scaduti i termini di accertamento. Ci sarà tempo fino al 30.09.2015, per i capitali occultati oltre confine alla data del 31 dicembre scorso. Per sanare la propria posizione dovrà pagare in un'unica soluzione, la somma accertata dall'AF entro 20 giorni dalla redazione dell'atto (compreso il versamento integrale dell'IRPEF dovuta e le sanzioni per le violazioni degli obblighi di dichiarazione, ridotte ad 1/6 del minimo, oltre al 2% degli importi eventualmente non indicati nel quadro RW). L'AE ha l'obbligo di comunicare alla magistratura il nominativo del contribuente ammesso alla sanatoria.

Davide Andreazza
commercialista